

SENATO

2° Commissione (Giustizia)
17 novembre 2009 (pm)

(601) GIULIANO. - *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. - *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. - *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. - *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

EMENDAMENTI

Art. 2

(Disciplina della professione di avvocato)

2.1 - APPROVATO

CARUSO (PDL), CENTARO (PDL)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge in via abituale e prevalente le attività di cui ai commi 5, 6 e 7».

2.2 - RESPINTO

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO (Tutti PD)

Al comma 1, sopprimere le parole: «con attività abituale e prevalente».

2.3 - RESPINTO

CARUSO, CENTARO

Sopprimere il comma 2.

2.4 - RESPINTO

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'avvocato, nell'esercizio della giurisdizione, è soggetto necessario per la effettiva tutela e per l'affermazione dei diritti e degli interessi della persona in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, nella Dichiarazione universale dei diritti umani e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'unione europea».

2.5 - RESPINTO

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO, VITTORIA FRANCO (Tutti PD)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa nelle condizioni soggettive previste dalla legge, l'estensione delle tutele previste dagli articoli 16 e 28 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Ministro delle pari opportunità e sentito il Consiglio Nazionale Forense che si esprime nelle forme di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5».

2.6 - RESPINTO

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 3, dopo le parole: «coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 45» inserire le seguenti: «, salvo le eccezioni previste dalla legge».

2.7 – DECADUTO PER ASSENZA DELLA PRESENTATRICE

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono attività esclusive dell'avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione».

2.300 - APPROVATO

VALENTINO (PDL), *RELATORE*

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.8 - APPROVATO

CARUSO, CENTARO

Al comma 5, sostituire le parole: «in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito» con le seguenti: «fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge».

Conseguentemente sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione».

2.9

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione.

2.9 (testo 2)

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione. »

2.9 (testo 3) - APPROVATO

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, dopo le parole: «, nelle procedure arbitrali» inserire la seguente: «rituali e sopprimere le parole da: «nei procedimenti» fino a: «conciliazione»

2.10 - ASSORBITO

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione».

2.11 - RITIRATO

ALLEGRINI (PDL)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e salvi i giudizi e i procedimenti in cui la legge non prescrive l'obbligatorietà della difesa tecnica da parte dell'Avvocato».

2.12 - RITIRATO

CENTARO

Al comma 6 sopprimere le parole: «e la difesa», «amministrativa,» e «e disciplinare».

2.12 (testo 2) - APPROVATO

CENTARO

Sopprimere il comma 6.

2.13 - DECADUTO

POLI BORTONE

Al comma 6, sopprimere la parola: «amministrativa,».

2.14 - RESPINTO

POLI BORTONE

Sopprimere il comma 7.

2.15 - RESPINTO

ALLEGRINI

Sopprimere il comma 7.

2.16 - RESPINTO

CENTARO, CARUSO

Sopprimere il comma 7.

2.17 - RESPINTO

CARUSO, CENTARO

Sopprimere il comma 7.

2.18 -

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori, è altresì riservata, agli avvocati e, esclusivamente in vantaggio dei soggetti dei quali sono dipendenti o per i quali svolgono attività in via esclusiva, ai giuristi d'impresa, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale».

2.18 (testo 2) - APPROVATO
CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. E', in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.».

2.19 - ASSORBITO
CENTARO, CARUSO

Al comma 7 dopo le parole: «svolta professionalmente» inserire le seguenti: «nei confronti del pubblico» e dopo le parole: «assistenza stragiudiziale» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle procedure di conciliazione ed arbitrato,».

2.20
CARUSO, CENTARO

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Spetta altresì agli avvocati dello Stato e a tutti coloro che ne hanno o ne avevano diritto in conseguenza dell'attività svolta in altre Nazioni.».

2.20 (testo 2) - APPROVATO
CARUSO, CENTARO

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, nonché agli avvocati dello Stato.».

2.21
CENTARO, CARUSO

Al comma 10 sostituire la parola: «*punito*» con la seguente: «*punita*» e la parola: «*costituiscono*» con la seguente: «*costituisca*».

2.21 (testo 2) - APPROVATO
CENTARO, CARUSO

Sopprimere il comma 10.

2.22 - PRECLUSO
D'ALIA (UDC-SVP-Aut)

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: «*oltre che con l'irrogazione di sanzioni disciplinari.*».